



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Novembre — Mercoledì 27 dicembre

Numero 302

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All' Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All' importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linee.
Altri avvisi » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

SENATO DEL REGNO: Avviso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni della vita.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1922, n. 1644, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1922, n. 1645, che assegna alla signorina Luisa Zeni un'annua pensione vitalizia.

REGIO DECRETO 10 novembre 1922, n. 1629, che autorizza il comune di Merano ad elevare la misura di alcuni tributi locali.

REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1630, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, sulla importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

REGIO DECRETO 5 novembre 1922, n. 1648, che pone a carico degli Enti portuali il rimborso di spese di viaggio e missione ai membri dei Consigli d'amministrazione degli Enti stessi.

REGIO DECRETO 5 novembre 1922 che ricostituisce il Collegio speciale di primo grado sedente in Aquila e di cui all'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

DECRETO MINISTERIALE che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO MINISTERIALE col quale alla Società « S. A. I. G. A. » è stata confermata l'autorizzazione, a suo tempo concessa, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra.

MINISTERO DEL TESORO: Errata-corrige.

Disposizioni diverse.

Ministero dell'Interno: Comunicato — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero per l'industria ed il commercio: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro: Avviso — Sorteggio delle obbligazioni: della ferrovia « Vigevano-Milano »; della ferrovia di Cuneo, 2ª emissione; create per i lavori del Tevere; della ferrovia Udine-Pontebba; della ferrovia Maremmana; del prestito ex-pontificio « Blount » — Smarrimento di ricevute — Ministero per l'industria ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

In foglio di supplemento:

PROSPETTI delle tariffe d'estimo della provincia di Pesaro e Urbino — Ministero per l'industria ed il commercio: Trasferimenti di privilegiate industriali.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

AVVISO.

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

Roma, 26 dicembre 1922.

I senatori questori
Giovanni Rossi.
Luigi Podestà.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di soprassedere dalla esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 29 della legge stessa per poter valutare con equa ponderazione quale ordinamento sia più conveniente per lo Stato, specialmente in relazione ai mutamenti avvenuti nel mercato

assicurativo italiano per effetto degli avvenimenti politici consecutivi alla guerra;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'industria e il commercio e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912 n. 305, sono prorogate al 30 giugno 1923.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nella legge anzidetta, nel regolamento per la sua esecuzione e nello statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni le modificazioni idonee a garantire il migliore funzionamento dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — TEOFIL ROSSI —
TANGORRA.

Visto, il III: OVIGLIO.

Il numero 1644 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sottototati capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-1923, riguardanti l'assistenza militare e le pensioni di guerra, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 186. Pensioni privilegiate di guerra, ecc. — 10.500.000 —

Cap. n. 187-bis (di nuova istituzione). Risarcimento dei danni di guerra arrecati ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 . . . + 1.500.000 —

Cap. n. 189. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi, ecc. + 170.000 —

Cap. n. 355-v (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardante rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del

prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che l'accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) dell'esercizio 1921-1922 e retro. + 100.000 —

Cap. n. 355-viii. Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra. . . . + 9.000.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il ministro delegato: TEOFIL ROSSI — TANGORRA.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO

Il numero 1645 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la proposta di legge d'iniziativa parlamentare concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signorina Luisa Zeni, svolta e presa in considerazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1922, ma non potuta discutere a cagione dell'andamento dei lavori parlamentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri, e del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è assegnata alla signorina Luisa Zeni l'annua pensione vitalizia di lire seimila.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il ministro delegato: TEOFIL ROSSI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1746;

Vista la proposta della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze e col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tariffa delle tasse previste dal paragrafo 76 del regolamento edilizio per la città di Merano (legge 25 ottobre 1899 B. L. P. n. 7 dell'anno 1900) viene modificata, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, come in appresso:

1. Per l'allineamento di edifici privati, per l'accertamento del livello di nuove aree edificative e per la costruzione di nuove strade, compresa la delimitazione del suolo: per ogni metro di lunghezza sulla linea stradale, L. 1,50.

2. Per l'allineamento e l'accertamento del livello di nuove costruzioni esistenti in strade, vie e piazze: per ogni metro di lunghezza sulla linea stradale, L. 1.

3. Per sopraluoghi commissionali per costruzioni di edifici ad uso abitazioni, oppure per altre costruzioni di maggiore entità e importanza, L. 36.

4. Per sopraluoghi e per tutti gli altri ampliamenti, restauri e sopraelevazioni per cui a termine del regolamento edilizio è necessaria una Commissione edile, L. 18.

5. Per sopraluoghi per qualsiasi costruzione se fatti soltanto dal civico ufficio edile, L. 12.

6. Per sopraluoghi richiesti con istanza diretta ad ottenere la concessione di aree per il deposito di materiali, nonché per il permesso di innalzare antenne ed impalcature su pubbliche vie e piazze, inoltre per sopraluoghi commissionali allo scopo della vigilanza edilizia, L. 12.

7. Per ispezioni delle costruzioni indicate al punto 3, L. 30.

8. Per ispezioni di tutte le altre costruzioni, L. 12.

Nei suddetti importi non sono comprese le competenze di bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: **OVIGLIO.**

Il numero 1630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, che monopolizza a favore dello Stato la importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie, ne disciplina la fabbricazione e stabilisce un diritto di monopolio, tanto per gli apparecchi, quanto per le pietrine focaie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la esecuzione del suindicato decreto-legge, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: **OVIGLIO.**

REGOLAMENTO

per la esecuzione del decreto-legge n. 281 del 2 febbraio 1922 che monopolizza a favore dello Stato la importazione e la vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie, ne disciplina la fabbricazione e stabilisce un diritto di monopolio, tanto per gli apparecchi, quanto per le pietrine focaie.

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare apparecchi di accensione di qualsiasi forma o dimensione ed a qualunque uso destinati, o pezzi di ricambio di essi, tanto per il consumo nell'interno del Regno, quanto per la esportazione all'estero, o intenda eseguire la importazione di tali prodotti dall'estero, deve farne domanda su competente carta da bollo al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali).

Consimile domanda dovrà presentare al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali) chiunque intenda fabbricare od importare pietrine focaie.

Il Ministero, specie se trattasi di produzione di apparecchi di accensione o di pietrine focaie per il consumo nell'interno del Regno, potrà, ove lo ritenga necessario nell'interesse del monopolio di Stato, negare il permesso con decisione insindacabile.

Art. 2.

Quando la domanda di cui all'articolo precedente si riferisca a permesso di fabbricazione, tanto se il prodotto debba destinarsi all'estero, quanto se sia da smerciarsi nel Regno, dovrà unirsi alla domanda stessa una pianta della fabbrica da istituirsi nonché il fac-simile della marca di fabbrica adottata.

In detta domanda il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare di impegnarsi ad osservare tutte le norme e prescrizioni che, a tutela degli interessi erariali, l'Amministrazione dei monopoli riterrà opportuno di fissare, sia per l'impianto della fabbrica, sia pel suo funzionamento.

Quando trattasi di domanda di permesso di importazione dall'estero di accenditori o di pezzi di ricambio di essi, o di pietrine focaie, le rispettive domande dovranno contenere l'esatta descrizione dell'oggetto da importare, l'indicazione del luogo di produzione e della Casa produttrice e speditrice, la quantità da importare e la dogana che dovrà effettuare l'operazione relativa alla introduzione nel Regno.

Alla domanda sarà sempre unito un campione dell'oggetto da importarsi o quanto meno un disegno di esso.

Art. 3.

Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della R. guardia di finanza ed i proprietari di esse debbono destinare gratuitamente un apposito locale ad uso di ufficio e, eventualmente di corpo di guardia per gli agenti che a tale vigilanza sono preposti.

Le norme per l'esercizio di detta vigilanza sono fissate dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

Quando l'Amministrazione accolga la domanda presentata come al precedente articolo 1 l'interessato, ove trattasi di permesso di fabbricazione, dovrà effettuare il versamento in tesoreria della somma di L. 1000 (mille) quale diritto fisso a sensi dell'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, e consegnerà la relativa quietanza all'Ufficio tecnico di finanza, il quale rilascerà il chiesto permesso e trasmetterà la quietanza per la contabilizzazione al deposito di generi di monopolio nella cui circoscrizione dovrà sorgere la fabbrica.

Art. 5.

Nelle fabbriche in cui si vogliono produrre articoli destinati alla esportazione ed altri pel consumo nell'interno del Regno può essere consentita la lavorazione promiscua.

Ove però un tale sistema presenti fondato pericolo di frode, può l'Amministrazione disporre che le rispettive lavorazioni si eseguiscano con meccanismi distinti ed in locali diversi; a meno che esse non si compiano in tempi diversi.

La fabbrica che esegue promiscuamente la produzione pel consumo nell'interno del Regno e quella per l'esportazione all'estero è obbligata a destinare due separati locali ad uso di magazzino per la conservazione dei prodotti dell'una e dell'altra lavorazione.

Gli apparecchi di accensione fabbricati in Italia devono portare sempre la marca di fabbrica.

Il Ministero delle finanze stabilirà le norme da osservarsi per la introduzione dei prodotti lavorati nei magazzini della fabbrica e per la loro estrazione.

Art. 6.

La cessione della fabbrica ad altro proprietario od esercente non può essere effettuata se non col consenso dell'Amministrazione la quale, ove non siasi ottemperato a tale prescrizione, potrà ritirare la licenza e disporre la chiusura della fabbrica.

Il fabbricante che intenda cessare dall'esercizio deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza almeno quindici giorni avanti la data fissata per tale cessazione.

Art. 7.

Le fabbriche autorizzate a produrre apparecchi di accensione o pietrine focaie per il consumo nell'interno del Regno, dovranno pagare, oltre al diritto fisso annuo di cui all'art. 4, il di-

ritto di monopolio nella misura stabilita rispettivamente dall'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281.

Il diritto di monopolio sarà corrisposto all'atto della estrazione del prodotto dal magazzino di cui al precedente art. 5.

La somma complessivamente dovuta per la quantità di prodotti estratti dal ripetuto magazzino sarà versata mediante vaglia postale di servizio intestato alla tesoreria della Provincia in cui risiede la fabbrica; il vaglia verrà consegnato, all'atto stesso della estrazione, all'agente di finanza incaricato della vigilanza alla fabbrica.

Il detto agente trasmetterà mensilmente i vaglia-ricevuti al deposito di generi di monopolio di cui al precedente art. 4 per la commutazione in quietanza di tesoreria e successiva contabilizzazione al corrispondente capitolo di entrata.

Art. 8.

Per gli apparecchi o pietrine focaie di produzione estera e di cui sia stata autorizzata la importazione, il diritto di monopolio sarà pagato all'atto dello sdoganamento del prodotto ed in aggiunta al dazio doganale proprio.

Gli apparecchi dovranno essere importati senza pietrina focale.

Gli apparecchi di uso personale in possesso di chi entra nel Regno, potranno, su richiesta del proprietario, godere del trattamento delle importazioni temporanee.

In tal caso il detentore dell'apparecchio dovrà depositare lo importo del corrispondente diritto di monopolio.

La bolletta che gli verrà rilasciata dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti della vigilanza. La somma pagata sarà restituita all'interessato verso esibizione della bolletta da farsi non oltre il terzo mese dal rilascio di essa.

Art. 9.

Su ogni apparecchio, tanto se fabbricato in Italia, quanto se importato dall'estero, sarà applicato uno speciale contrassegno di monopolio mediante bollo a punzone.

Le modalità per tale applicazione sono stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 10.

Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie fabbricati in Italia con destinazione per l'estero è soggetto a bolletta di cauzione ed alle altre disposizioni fissate dalla legge doganale.

La cauzione da prestarsi dalla fabbrica deve essere raggugliata al diritto di monopolio che sarebbe dovuto per ogni singolo apparecchio a sensi dell'art. 2 del D. L. 2 febbraio 1922, n. 281.

Art. 11.

La vendita da parte delle fabbriche degli apparecchi o delle pietrine focaie estratti dal Magazzino di cui al precedente art. 5, e quella degli apparecchi o pietrine importati dall'estero, deve essere fatta esclusivamente ai rivenditori di generi di Monopolio in quanto si riferisce ad apparecchi di metallo comune o di altra materia, ed alle pietrine focaie sarà fatta ai rivenditori suddetti e ad altri esercenti autorizzati dall'Amministrazione per quanto riguarda gli apparecchi d'oro, quelli di argento, di platino, quelli misti di metallo comune prezioso e quelli infine non tascabili o di costruzione speciale per i quali sia stata ottenuta regolare autorizzazione.

La vendita si effettuerà in base a norme da fissarsi dal Ministero delle finanze.

La vendita delle pietrine focaie non può essere fatta che dai rivenditori di generi di monopolio.

Gli esercenti autorizzati allo smercio al pubblico degli apparecchi di accensione potranno, eccezionalmente, avere in deposito un numero di pietrine focaie non superiore al quantitativo degli apparecchi posti in vendita.

Art. 12.

Chiunque intenda vendere apparecchi di accensione deve farne domanda all'Ufficio tecnico di finanza indicando:

a) il cognome e il nome dell'esercente la vendita e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del locale di deposito o di vendita;

c) la qualità degli apparecchi da porsi in vendita.

Si considerano facenti parte dell'esercizio di vendita tutti i locali che siano fra loro in diretta ed immediata comunicazione.

Alla domanda debbono essere allegati: un vaglia postale di servizio intestato alla tesoreria della Provincia comprovante l'eseguito versamento del diritto fisso annuo di L. 100 stabilito dall'art. 3 del D. L. 2 febbraio 1922, n. 281 ed una marca da bollo da L. 2,40 da applicarsi alla licenza.

La licenza ha valore soltanto per un anno dalla data del rilascio. Per la sua rinnovazione deve essere pagato entro la prima quindicina del mese in cui avviene la scadenza, il diritto fisso di cui sopra esibendone la relativa quietanza, con la necessaria marca da bollo da L. 2,40 all'Ufficio tecnico.

Le licenze scadute saranno ritirate ed annullate.

La licenza vale unicamente per la Ditta o persona e per il luogo in essa indicato e deve conservarsi nell'esercizio di vendita per essere esibita agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Della licenza di vendita di apparecchi di accensione e di pietrine focaie dovranno essere muniti anche i rivenditori di generi di monopolio: essi però sono esenti dall'obbligo della domanda e da quello del pagamento del diritto fisso.

Art. 13.

La vigilanza agli esercizi di vendita è esercitata dal personale dipendente dagli Uffici tecnici di finanza e dalla Guardia di finanza.

Sussidiariamente concorrono alla esecuzione di tale servizio i RR. carabinieri e gli altri agenti della forza pubblica.

Art. 14.

Presso ogni locale destinato a deposito o vendita di apparecchi di accensione quando non trattisi di rivendita di generi di monopolio sarà tenuto, a cura del gestore, un apposito registro di entrata e di uscita.

In detto registro saranno giornalmente allibrate, tanto le entrate per nuovi acquisti, quanto le vendite.

La mancanza di tale registro o la sua irregolare tenuta farà incorrere nella privazione della licenza di che all'art. 12.

I documenti (fatture, distinte, bollette, ecc.) comprovanti gli acquisti debbono essere conservati dagli esercenti la vendita ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della vigilanza.

L'obbligo di tale conservazione è limitato al periodo che intercede fra una verifica e l'altra degli agenti predetti.

Art. 15.

Per quanto riguarda le pietrine focaie la vendita deve essere effettuata esclusivamente nei condizionamenti stabiliti dall'Amministrazione.

Ogni detenzione di pietrine sciolte, tanto se conservate in locali di deposito, quanto se tenute in quelli destinati alla vendita sarà considerata di contrabbando a sensi dell'art. 5 del D. L. 2 febbraio 1922, n. 281.

Contravvenzioni

Art. 16.

Il contrabbando per tentata o perpetrata clandestina importazione dall'estero o per clandestina fabbricazione è punito con la

confisca del genere, con una multa fissa da L. 100 (cento) a L. 1000 (mille) per ogni apparecchio o per ogni dieci pietrine o frazioni di dieci, e con una multa proporzionale da cinque a venti volte l'importo del diritto di monopolio di cui all'art. 2 del D. L. 2 febbraio 1922, n. 281.

Le dette penalità sono applicate tanto per gli apparecchi o pietrine, ecc. preparati od in corso di preparazione, quanto su quelli che si sarebbero potuti preparare con le materie prime rinvenute.

È considerata come fabbricazione clandestina anche la sostituzione, o rinnovazione, negli apparecchi di accensione, sebbene abbiano pagata la tassa e siano muniti di contrassegno, di alcuna delle parti essenziali degli apparecchi medesimi.

Sono considerati di contrabbando gli apparecchi pietrine focaie od oggetti similari trovati nello Stato, tanto se in uso, personale, quanto se in commercio in condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge e da questo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con la confisca del genere, con una multa fissa non minore di L. 50 (cinquanta) né maggiore di L. 500 (cinquecento) per ogni apparecchio o per ogni dieci pietrine o frazioni di dieci e con una multa proporzionale da due a dieci volte l'importo del diritto di monopolio fisso dall'art. 2 del D. L. 2 febbraio 1922, n. 281.

In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto gli apparecchi quanto le pietrine focaie ultimati o non ultimati.

Art. 17.

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Non concorre invece alla ripartizione il valore dei generi sequestrati, i quali s'intendono sequestrati a favore dell'erario.

Art. 18.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione o un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 19.

La fabbricazione clandestina e le altre contravvenzioni alle disposizioni di legge e di regolamento si fanno constare dagli agenti, che le accertarono, mediante processo verbale, da essi redatto, in conformità della vigente legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 20.

I punzoni contraffatti sono dagli agenti che accertarono la contravvenzione consegnati alla cancelleria del tribunale.

I meccanismi, gli apparecchi prodotti, le materie prime e gli altri oggetti sequestrati sono consegnati, insieme al processo verbale, all'Ufficio finanziario incaricato di trattare la contravvenzione (dogana - Ufficio di vendita - o di deposito di generi di monopolio).

Art. 21.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e che questa sia passata in giudicato, il contravventore, se il fatto costituente la contravvenzione non sia, in tutto od in parte, punibile con pena corporale, può, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza, senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Quando la domanda sia presentata, l'intendente stabilisce l'ammontare della multa, ed eventualmente anche della tassa e delle spese nonché del dazio doganale che il contravventore deve depositare nella Cassa dell'ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione nel termine di giorni dieci da

quello della notificazione. Trascorso inutilmente questo termine, il verbale viene rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. 22.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede al concentramento dei generi confiscati all'Ufficio speciale di Roma.

Ove il contravventore sia stato assoluto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinché questa si effettui senza indugio.

Peraltro, nel caso di restituzione di apparecchi soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci.

Art. 23

Le controversie, che sorgono nell'applicazione del presente regolamento, sono risolte dal Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali) al quale si può reclamare nel termine di giorni venti dalle intimazioni fatte dall'ufficio.

La decisione del Ministero è definitiva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

DE STEFANI.

Il numero 1618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2462, 27 ottobre 1918, n. 1617, 24 aprile 1919, n. 668, 12 giugno 1919, n. 963, 6 agosto 1919, n. 1335, 26 gennaio 1919, n. 85, 9 febbraio 1919, n. 122, 23 febbraio 1919, n. 304, 10 marzo 1918, n. 448, 2 settembre 1919, n. 1886, 16 novembre 1919, n. 2586, 3 luglio 1919, n. 1359, 30 gennaio 1919, n. 207, 13 marzo 1919, n. 572, 9 novembre 1919, n. 2609, 3 luglio 1919, n. 1422, 30 agosto 1919, n. 1712, coi quali vennero istituiti gli Enti autonomi portuali di Porto Maurizio, Oneglia, Torino, Savona, Industriale Marittimo Genovese, Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Civitavecchia, Ostia nuova, Napoli, Cotrone, Ortona, Ancona, Rimini, Porto Corsini, Ravenna, Messina, Riposto e il Provveditorato del porto di Venezia;

Visti i regolamenti per l'approvazione dei suddetti decreti-legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione spettanti ai membri dei Consigli di amministrazione per gli Enti autonomi portuali è posto a carico degli Enti portuali predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — CARNAZZA —
TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Ritenuto che deve provvedere alla ricostituzione del Collegio speciale di primo grado sedente in Aquila per la cognizione delle questioni che possano sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di quelle che in occasione di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni possano sorgere tra proprietari confinanti;

Ritenuto che il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha già fatto luogo da sua parte alla nomina dei magistrati che devono partecipare al predetto Collegio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio speciale di primo grado sedente in Aquila di cui all'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è ricostituito e risulta formato dai signori:

cav. avv. Filippo Pugliese, giudice del tribunale di Aquila, presidente;

cav. avv. Salvatore Rizzacasa, giudice del tribunale di Aquila, componente effettivo;

avv. Eduardo Alberto Perretti, giudice del tribunale di Aquila, componente supplente;

cav. uff. ing. Giovanni Arcieri, ingegnere capo del Genio civile dell'Ufficio di Teramo, componente ordinario;

cav. ing. Salvatore Narbone, ingegnere capo del Genio civile dell'Ufficio di Aquila, componente supplente.

Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — OVIGLIO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio speciale delle acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

DECRETA:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Calabria:

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI foccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
72	Vallone Grimadio, Grimaldo o Granà o Valle di Parisi	Tirreno	Bagnara Calabria	Dalla foce alle origini
96	Torrente Gallico o di S. Stefano, Troia	Stretto di Messina	Catona, Gallico, Villa S. Giuseppe, Sambatello, Calanna, Laganadi, Reggio, S. Alessio, Santo Stefano, Podargoni	Dalla foce alla strada Nazionale
96 bis	Vallone Merlo, inf. numero 96	Gallico	Villa S. Giuseppe, Calonna	Dallo sbocco per km. 1,5 verso monte
96 ter	Vallone Sottra, Chirico o Bello e Marchese, inf. n. 96	Id.	Gallico	Dallo sbocco alla biforcazione e da questa per m. 200 verso monte sul ramo Chirico e per m. 100 sul ramo Marchese
96 quater	Vallone Bettino, inf. n. 96	Id.	Calanna	Dallo sbocco per km. 1000 verso monte
96 quintes	Vallone Medda o di Calanna e Petrace, inf. n. 96	Id.	Id	Dallo sbocco a m. 550 a monte palmeto Landi per il vallone Medda e dalla confluenza con esso fino a m. 100 a monte per il ramo Petrace
96-VI	Vallone o Fiumara Due Canali, inf. n. 96	Id.	Laganadi	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte del ponte per la Provinciale n. 221
96-VII	Vallone Coduta, inf. n. 96	Id.	Id.	Dallo sbocco al ponte per la Provinciale n. 221
96-VIII	Vallone Laganadi, inf. n. 96	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 1.500 verso monte
96-IX	Vallone di S. Alessio, inf. n. 96	Id.	S. Alessio	Dallo sbocco per km. 1.200 verso monte
96-X	Vallone Ciarro, inf. n. 96	Id.	S. Alessio, S. Stefano	Dallo sbocco per km. 1.300 verso monte
96-XI	Vallone di S. Stefano, inf. n. 96	Id.	S Stefano	Dallo sbocco a m. 100 a monte del ponte per la Provinciale n. 221
96-XII	Vallone Castello, inf. n. 96	Id.	Id.	Dallo sbocco a m 700 verso monte
96-XIII	Vallone Berrettella, inf. n. 96	Id.	Sambatello	Dallo sbocco per km. 1000 a monte della 1 ^a briglia verso monte
96-XIV	Vallone Salicone, inf. n. 96	Id	Id	Id Id
96-XV	Vallone Sca'la, inf. numero 96	Id.	Podargoni	Dallo sbocco a km. 1.200 verso monte
96-XVI	Vallone di Podargoni, inf. n. 96	Id	Id	Dallo sbocco a m. 500 verso monte
97	Torrente Lesti o Limene	Id.	S. Stefano, Podargoni	Dallo sbocco alla strada Nazionale

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Reggio Calabria potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria (servizio generale) è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 22 novembre 1922.

Il ministro
CARNAZZA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio, n. 115 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società anonima italiana di gestioni assicurative « S. A. I. G. A. », con sede in Milano, già autorizzata a collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi del 2° capoverso dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione a mente degli articoli 13 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Sentito il ministro degli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Società anonima italiana di gestioni assicurative « S. A. I. G. A. », con sede in Milano, via Monforte, 2, è confermata, fino a disposizione contraria, l'autorizzazione già alla medesima concessa per il collocamento di rischi all'estero, a mente dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1167.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 13 delle norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive lire centocinquanta mila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termine dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (T. U.) 23 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Società « S. A. I. G. A. ».

Roma, 21 dicembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel primo capoverso del decreto Ministeriale 25 novembre 1922 relativo alla soppressione degli attuali Uffici Grano, degli Uffici Stralei, degli ex-Centri Sbarchi Cereali, dell'Ufficio Approvvigionamenti di Genova e del Magazzino Statale di Milano, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 281, del 1° dicembre p. p., si deve leggere « 14 marzo 1922, n. 292 », anziché « 14 marzo 1922, n. 497 ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato

Con decreto 12 dicembre 1922, il prefetto di Roma, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 1, primo capoverso del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, ha esteso al comune di Monterosi le attribuzioni del Commissario del Governo per le abitazioni di Roma.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 19 dicembre 1922 in Paganico Sabino, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Ascrea.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1922:

A decorrere dal 15 agosto 1922, Spatazza Rosario, applicato nel Ministero, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi sei.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1922:

A decorrere dal 16 novembre 1922, Nicoletti cav. dott. Giuseppe, segretario nel Ministero, è richiamato, a sua domanda, dall'aspettativa per motivi di salute e rientra in servizio attivo.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1922:

A decorrere dal 1° dicembre 1922, Papi cav. dott. Ettore, ispettore nel Ministero, è richiamato, a sua domanda, dall'aspettativa e riammesso in servizio attivo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco degli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocati o confermati in aspettativa.

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Checchia Dante, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per mesi due, dal 1° luglio a tutto il 31 agosto 1922.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Rabito Calogero, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per mesi cinque, dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1922.

Scognamiglio Edoardo, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per la durata di un mese dal 4 agosto 1922.

Mafera Gaspare, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, in aspettativa per infermità, è confermato in tale stato per altri due mesi e cioè a tutto il 30 settembre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Capogrossi Domenico, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per mesi sei dal 10 giugno 1922 a tutto il 9 dicembre detto.

Cellitti Vincenzo, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, in aspettativa per infermità, è confermato in tale stato fino a tutto il 30 giugno 1922.

Canciello Michele, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, in aspettativa per infermità, è confermato in tale stato per altri quattro mesi e cioè a tutto il 30 novembre 1922.

Mezzacapo Giuseppe, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità collocato in aspettativa per la durata di mesi due dal 28 luglio 1922 a tutto il 27 settembre detto.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Giannone Umberto, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, confermato in aspettativa per altri tre mesi, e cioè a tutto il 30 novembre 1922.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Misul Nissim Armando, agente superiore nell'Amministrazione

delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per la durata di anni uno, dal 4 marzo 1922 a tutto il 3 marzo 1923.

Triepi Aurelio, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è confermato in aspettativa dal 1° ottobre 1921 a tutto il 31 marzo 1922.

Capritti Vincenzo, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa dal 17 luglio a tutto il 25 settembre 1922.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Campari Francesco, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è, per infermità, collocato in aspettativa per mesi cinque dal 1° giugno a tutto il 31 ottobre 1922.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Campari dott. Francesco, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è d'ufficio collocato in aspettativa per infermità dal 21 settembre a tutto il 30 ottobre 1921.

Coni Giuseppe, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità collocato in aspettativa dal 22 luglio a tutto il 7 novembre 1922.

Romano Achille, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità collocato in aspettativa per mesi tre dal 1° settembre a tutto il 30 novembre 1922.

Mancini Armando, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, in aspettativa per infermità fino a tutto il 21 agosto 1922, è confermato in tale stato fino a tutto il 30 novembre 1922.

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

Ferruzza Francesco, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità collocato in aspettativa per mesi quattro, dal 22 settembre 1922 a tutto il 21 gennaio 1923.

Lello Lorenzo, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità confermato in aspettativa per altri mesi cinque, dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Cillo Giuseppe, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è per infermità collocato in aspettativa per mesi cinque, dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1° AVVISO.

È stata depositata presso questa Direzione generale, ai termini e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, copia dell'atto di diffida notificato ad istanza del ricevitore del Demanio di Messina al signor Sindona Antonino in data 9 novembre 1921, perchè questi consegnasse all'ufficio del predetto ricevitore il certificato del Debito pubblico consolidato 3,50 0/0, numero 406493 per la rendita annua di L. 371 intestata Moroni

Alessandro fu Alessandro, domiciliato in Messina, di cui lo Stato è erede beneficiario ai sensi degli articoli 721 e 753 C. C.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza la consegna del suddetto certificato od opzione regolare, sarà proceduto a nuova iscrizione sul Gran Libro e alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

Roma, 18 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 4 serie di obbligazioni della ferrovia «Vigevano-Milano» create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 106ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 dicembre 1922 per l'ammortamento al 1º gennaio 1923.

Serie estratte 34 — 198 — 479 — 508

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra decritte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1922, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna dedotte L. 60, importo dell'imposta di R. M. sulla differenza fra il valore di emissione e quello di rimborso, e L. 9 su ogni obbligazione per addizionale a favore mutilati ed invalidi di guerra, verrà effettuato dal 2 gennaio 1923, dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie Tesorerie Coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1º luglio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la Provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Province e per le Colonie.

Roma, 15 dicembre 1922.

Il direttore capo divisione: BORGIA
Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numero delle 116 obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1839, n. 3821, state sorteggiate nella 127ª estrazione del 9 dicembre 1922.

12	125	156	314	319
429	513	532	718	840
1137	1488	1601	1758	1794
1795	1830	1833	1880	1931
2046	2583	2731	3027	3351
3378	3562	3568	3627	3684
3694	3840	4098	4385	4559
4674	4825	4845	5082	5167
5261	5371	5531	5852	5892
6043	6085	6144	6325	6511
6545	6712	6822	6935	7164
7193	7275	7476	7482	7661
7769	7829	7883	7936	8016
8056	8105	8182	8373	8391
8407	8438	8467	8740	9189
9342	9431	9943	9987	10541
10305	10918	10944	10990	11166
11223	11252	11291	11500	11539
11552	11718	11848	11884	12140
12570	12732	12772	13049	13076
13507	13526	13746	13987	14064
14336	14398	14443	14468	14644
14719	14955	15402	15538	15761
15821				

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1922 ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1923, dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1º luglio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Province e per le Colonie.

Roma, addì 9 dicembre 1922.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.
Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle obbligazioni create per i lavori del Tesoro autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, serie 2^a, state sorteggiate nella estrazione seguita il 15 novembre 1922

Seconda serie di lavori
(Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3^a)

33^a ESTRAZIONE

N. 237 obbligazioni della emissione 1883

1	7	11	80	166
206	220	256	273	288
335	347	348	349	489
625	662	689	726	785
793	833	856	863	869
959	961	1014	1031	1041
1140	1328	1348	1360	1485
1520	1523	1534	1607	1640
1643	1649	1703	1713	1718
1739	1763	1817	1850	1870
1875	1890	1920	1939	1979
1997	2025	2036	2041	2114
2223	2314	2390	2421	2444
2447	2502	2508	2511	2628
2652	2717	2741	2758	2829
2864	2904	2905	2913	2943
2992	2997	3017	3044	3083
3135	3149	3161	3187	3201
3221	3230	3247	3300	3332
3341	3351	3360	3386	3393
3418	3421	3442	3444	3477
3506	3565	3563	3573	3613
3626	3634	3748	3755	3921
3948	4084	4122	4169	4194
4198	4217	4235	4246	4359
4375	4457	4464	4474	4529
4549	4568	4626	4655	4697
4752	4763	4785	4796	4901
4908	5015	5022	5043	5073
5093	5106	5161	5256	5266
5301	5330	5332	5364	5389
5512	5584	5606	5656	5703
5753	5905	5911	5933	5959
5969	6044	6050	6083	6102
6167	6168	6174	6262	6398
6401	6403	6443	6441	6499
6518	6527	6537	6561	6584
6636	6736	6737	6739	6751
6781	6808	6820	6838	6845
6923	6993	7018	7024	7032
7045	7051	7113	7157	7178
7218	7239	7285	7287	7303
7348	7462	7466	7488	7502
7560	7585	7588	7636	7646
7661	7714	7758	7763	7773
7777	7820	7829	7838	7875
7897	7904	7991	7998	8050
8092	8133			

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 76 scadenza 1° luglio 1923, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1935.

36^a ESTRAZIONE

N. 212 obbligazioni della emissione 1884

24	29	35	99	158
170	243	262	275	334
352	371	468	539	568
668	692	702	731	773
779	781	792	845	894
913	915	938	1036	1069
1097	1106	1157	1214	1222
1393	1394	1399	1419	1464
1509	156	1576	1600	1715
1749	1763	1823	1824	1829
1859	1886	1898	1971	1977
2020	2028	2075	2107	2174
2201	2221	2273	2302	2339
2353	2403	2435	2454	2489
2558	2604	2641	2782	2818
2854	2927	2975	3031	3038
3051	3059	3068	311	3126
3153	3168	3173	3195	3212
3223	3295	3359	3399	3400
3470	3475	3477	3501	3516
3526	3541	3543	3555	3572
3643	3653	3703	3708	3710
3764	3855	3893	3932	4021
4038	4095	4128	4150	4160
4168	4264	4293	4300	4304
4355	4372	4432	4456	4476
4493	4795	4855	4970	5004
5030	5060	5086	5115	5159
5200	5212	5299	5316	5358
5390	5402	5439	5493	5494
5515	5542	5556	5648	5667
5683	5705	5730	5756	5760
5799	5800	5826	5834	5855
6044	6064	6094	6098	6110
6135	6141	6159	6182	6339
6401	6493	6494	6567	6580
6617	6664	6669	6750	6801
6877	6907	6928	6952	6977
6998	7082	7086	7157	7187
7226	7298	7423	7461	7631
7679	7687	7721	7729	7760
7793	7822	7855	7933	7938
7997	8004			

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 72 scadenza 1° luglio 1922, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

36^a ESTRAZIONE

N. 212 obbligazioni della emissione 1885

98	128	144	175	234
239	278	305	315	387
429	507	551	518	658
662	682	709	745	773
819	820	878	1008	1026
1072	1085	1163	1170	1218
1221	1229	1360	1382	1445
1527	1533	1622	1635	1689
1733	1902	1976	1987	1989
1990	2032	2089	2203	2227
2250	2330	2332	2333	2338

2402	2423	2436	2509	2516
2590	2592	2636	2685	27 6
2740	2769	2784	2835	2932
2956	2972	3051	3101	3107
3218	3333	3343	3333	3449
3505	3533	3545	3530	3592
3630	3655	3683	3691	3710
3761	3769	3788	3791	3793
3826	3838	3875	3886	3963
3964	3989	4083	4155	4182
4206	4242	4414	4439	4524
4543	4626	4643	4742	4793
4860	4881	4896	4907	4933
4948	4958	4982	5031	5056
5062	5112	5119	5153	5172
5217	5219	5256	5333	5354
5368	5424	5558	5587	5640
5655	5665	5736	5741	5771
5789	5807	5930	5990	6018
6046	6088	6090	6116	6138
6173	6185	6225	6244	6260
6230	6290	6325	6326	6367
6369	6414	6440	6447	6469
6533	6637	6643	6700	6701
6814	6825	6830	6872	6885
6892	6917	6935	6946	6973
6978	7102	7104	7188	7193
7197	7305	7315	7323	7357
7418	7458	7487	7621	7631
7686	7691	7735	7749	7774
7780	7832	7912	7924	7990
8002	8029			

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 72 scadenza 1° luglio 1923, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

28ª ESTRAZIONE

N. 383 obbligazioni emesse in saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori (legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª), e delle quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie dei lavori (legge 2 luglio 1890, n. 6936, serie 3ª, modificata da quella 7 giugno 1894, n. 231).

(R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

91	150	199	252	314
337	481	519	517	561
654	703	735	886	898
944	1011	1022	1665	1155
1215	1252	1330	1393	1413
1438	1461	1470	1527	1624
1676	1688	1712	1737	1757
1780	1803	1959	1973	2050
2089	2103	2108	2142	2208
2533	2541	2555	2578	2618
2659	2740	2903	2914	2918
2939	2942	3028	3072	3180
3229	3230	3276	3327	3490
3515	3525	3550	3693	3699
3820	3859	3897	3934	3959
3963	3991	4167	4171	4176
4179	4293	4335	4363	4370
4397	4404	4471	4663	4671
4681	4699	4757	4785	5053
5076	5166	5229	5294	5317

5328	5333	5402	5424	5616
5617	5735	5760	5877	5883
5915	5917	5936	5958	6088
6143	6164	6266	6324	6342
6392	6393	6548	6363	6687
6779	6805	6828	6883	6911
7041	7068	7145	7154	7178
7343	7372	7469	7500	7550
7744	7767	7797	7843	7855
7858	7916	8111	8117	8132
8153	8167	8184	8197	8402
8430	8483	8499	8515	8539
8655	8701	8762	8809	8911
8921	8990	9006	9157	9166
9248	9298	9319	9372	9433
9503	9541	9554	9603	9623
9729	9794	9795	9876	9890
9915	9925	10015	10072	10152
10250	10318	10331	10356	10363
10370	10380	10504	10515	10626
10603	10840	10837	10925	10954
10981	11056	11083	11103	11131
11162	11201	11207	11329	11413
11683	11691	11698	11773	11904
11950	11973	12031	12117	12146
12147	12168	12288	12293	12306
12385	12452	12479	12480	12484
12557	12655	12728	12762	12793
12819	12930	13110	13134	13150
13208	13227	13246	13270	13388
13484	13493	13598	13600	13681
13688	13833	13853	13870	13876
14055	14114	14129	14132	14196
14222	14315	14323	14520	14533
14801	14833	14856	14979	14988
15114	15117	15118	15123	15328
15354	15412	15476	15525	15540
15548	15666	15682	15772	15786
15797	15801	15825	15827	15885
16062	16073	16164	16244	16270
16369	16433	16438	16445	16506
16535	16557	16606	16648	16665
16703	16775	16874	17066	17067
17157	17221	17256	17294	17324
17340	17351	17413	17476	17478
17493	17648	17824	17851	17860
18013	18001	18186	18189	18278
18340	18439	18443	18565	18783
18893	18958	18992	19063	19365
19098	19101	19103	19205	19391
19418	19193	19495	19501	19540
19577	19578	19622	19674	19809
19836	19917	19977	20019	20090
20147	20159	20262	20302	20346
20356	20587	20843	20960	21080
21222	21250	21257	21368	21379
21397	21405	21437		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 57 scadenza 1° luglio 1923 al n. 68 scadenza 1° gennaio 1929.

Le obbligazioni delle varie serie come sopra descritte, cessano di fruttare interessi, con tutto dicembre 1922 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato,

dal 2 gennaio 1923, dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. Tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni che risultano sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la Provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 novembre 1922.

Il direttore capo divisione

Borgia.

Il direttore generale

Garbazzi.

A V V E R T E N Z A

(Art. 159 del regolamento annesso R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

umeri delle 259 obbligazioni della ferrovia **Udine-Pontebba** comprese fra quelle passate a carico del Governo italiano in forza dell'art. 15 della Convenzione di Basilea 17 novembre 1875, provata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, state sorteggiate nella 47^a estrazione seguita in Roma il 22 novembre 1922.

121	199	220	481	672
687	790	1144	1542	1787
2229	2327	2402	2519	2687
2994	3071	3633	3793	4308
4317	4344	4346	4595	4603
5178	5214	5390	5534	6001
6121	6289	6363	6374	6547
6583	6601	6978	6992	6995
7511	7843	8051	8132	8150
8177	8864	9033	9081	9703
9706	9979	10022	10492	10943
10982	11082	11607	11938	12103
12209	12492	11538	12591	13000
13096	13362	13594	13639	13643
14122	14236	14382	14416	14742
14825	14965	15228	15695	15740
15993	16664	16805	17301	17521
17726	17842	18034	18281	18445
18903	19044	19162	19179	19303
19538	20838	20920	21147	21260
21519	21607	21821	21830	22009
22347	22336	22903	22908	23532
23932	23953	24101	24472	24474

21519	21651	24773	21857	25118
25463	25760	26016	26038	26294
26302	26446	26823	26921	27232
27263	27912	28219	28339	28740
28795	29437	30409	30539	30965
31155	31168	31309	31358	31463
31797	32030	32052	32178	32247
32522	32703	32715	33095	33165
33214	33319	33328	33738	34240
34544	34606	34614	34781	34952
35105	35959	36170	36651	36719
37408	37340	37674	38561	38587
39334	39390	39493	39878	40192
40247	40298	40338	40752	41222
41243	41459	41665	41936	42067
42171	42344	42569	42617	42854
42945	43086	43110	43371	43418
43605	43619	44025	44029	44180
45973	46018	46128	46161	46184
46328	46446	46649	46649	47344
47452	47539	47751	47904	48163
48204	48533	48629	48664	48710
48783	48859	48937	49100	49119
49186	49279	49316	49946	50019
50351	50493	50554	50830	51047
51177	51306	51386	51412	51801
51863	52148	52211	52780	53241
53539	53930	54066	54304	54362
54560	55172	55393	55740	

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1922 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1923, dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e dalle R. Tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del Tesoro per le altre provincie e per le Colonie.

Roma, 22 novembre 1922.

Il Direttore capo Divisione

Borgia.

Il Direttore generale

Garbazzi.

A V V E R T E N Z A

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 703 obbligazioni della Ferrovia Maremmana (Regi decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 62ª estrazione eseguita in Roma il 29 novembre 1922 per l'ammortamento al 1° gennaio 1923.

245	312	353	493	534
561	572	591	629	636
689	732	872	937	939
1064	1203	1265	1496	1586
1751	1855	1899	2012	2279
2455	2837	2844	3025	3053
3302	3402	3438	3583	3654
3769	3770	3858	3881	4090
4171	4400	4484	4658	4706
4936	5123	5316	5326	5550
5836	5953	6086	6133	6322
6536	6544	6622	6723	6757
6788	6907	6909	7001	7157
7176	7213	7330	7695	7705
7808	7931	8244	8245	8253
8565	8623	8880	8901	9022
9124	9143	9237	9566	9512
9514	9552	9580	9977	10063
10107	10249	10564	10667	10839
10973	11042	11187	11233	11346
11570	11744	11844	11964	12153
12225	12434	12501	12541	12680
12694	12804	13034	13352	13632
13958	14051	14183	14259	14276
14351	14392	14456	14536	14541
14603	14749	14945	15101	15115
15501	15817	15984	16433	16464
16802	16920	17228	17414	17507
17670	17834	18255	18470	18517
18670	18798	18969	19042	19096
19316	19407	19441	19455	19652
19686	19934	20265	20277	20549
20584	20793	21060	21074	21144
21275	21362	21815	21959	22293
22300	22474	22660	22674	22703
22868	22919	23032	23213	23256
23322	23524	23565	23739	23814
23821	23889	24113	24261	24427
24525	24558	24622	24879	25152
25221	25327	25513	25572	25644
25814	25867	26050	26127	26172
26506	26723	26773	27621	27648
27851	27873	27900	28269	28278
28281	28379	28666	28737	28752
28861	28869	29036	29143	29145
29316	29351	29384	29531	29647
29749	29794	29796	29993	30063
30072	30514	30694	30830	31267
31440	31471	31548	31721	31738
31979	32128	32210	32485	32700
32757	32768	32772	32891	33038
33661	33095	33273	33380	33439
33500	33522	33692	33750	34059
34097	34169	34187	34214	34235

34247	34284	34417	34552	34748
34826	34963	35051	35201	35373
35441	35452	35822	35965	36040
36994	37159	37432	37450	37532
37597	37603	37639	37814	37927
37948	38125	38244	38310	38334
38344	38350	38405	38447	38503
38519	38574	38608	38655	38834
39545	39793	39911	40091	40126
40411	40536	40574	40645	40969
41110	41366	41373	41382	41405
41528	41670	41713	42204	42272
42429	42506	42600	42621	42759
42799	42863	42899	43079	43081
43265	43320	43383	43660	43754
43891	43918	43967	44200	44410
44446	44590	44948	45059	45084
45240	45444	45701	45786	45932
45936	45937	45962	46065	46238
46523	46758	46768	46933	47173
47270	47405	47536	48129	48159
48168	48301	48427	48743	48754
48796	48947	49145	49229	49284
49346	49363	49446	49739	49826
49853	50125	50167	50271	50317
50514	50759	50806	50873	50978
51029	51150	51187	51191	51362
51664	51707	51724	51761	51790
52328	52471	52533	52640	52744
53217	53261	53307	53394	53895
54083	54224	54339	54339	54390
54527	54573	54654	54864	55325
55389	55430	55454	55491	55566
55620	55748	56087	56133	56135
56269	56276	56325	56459	56488
56568	56848	56935	56952	57148
57251	57322	57475	57576	57619
57720	57760	57763	57774	58133
58369	58472	58574	58971	59176
59399	59427	59508	59590	59620
59750	59772	59906	59973	59994
60017	60053	60105	60149	60236
60290	60304	60684	60873	60986
61417	61447	62062	63004	63183
63331	63381	63520	63586	63663
64086	64316	64402	64534	64556
64613	64636	64924	65059	65225
65132	65634	65748	65825	65871
66082	66114	66242	66344	66350
66521	66591	66596	66657	66873
67070	67221	67350	67397	67473
67531	67540	67800	67909	68037
68163	68229	68545	69003	69024
69039	69210	69561	69595	69814
69634	69668	69775	69864	69898
69958	70044	70077	70152	70179
70242	70343	70509	70533	71062
71097	71336	71478	71508	71586
71973	71987	72029	72337	72638
72689	72797	72999	73039	73057
73078	73144	73471	73515	73572
73655	73905	73974	74094	74132
74232	74359	74410	74440	74476
74765	74900	75116	75227	75286
75323	75395	75561	75566	75592
75806	75937	75971	76065	76066
76104	76298	76300	76356	76378

76381	76421	76448	76542	76614
76636	76731	76898	77328	77378
77457	77516	77642	77687	77718
77819	77836	77872	77960	78021
78137	78180	78221	78236	78628
78635	78712	78711	78895	78953
79213	79251	79373	79375	79437
79732	79783	79812	80033	80173
80225	80274	80322	80333	80485
80520	80632	80800	80925	80963
81270	81330	81507	81526	81713
81855	81907	82023	82073	82147
82260	82304	82692	82818	82981
83041	83357	83643	83998	84044
84082	84101	84160	84386	84480
85172	85282	85418	85680	85921
86047	86188	86245	86392	86712
86934	86943	87059	87231	87845
88086	88231	88418	88467	88552
88839	88869	88965		

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1922 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1923 come segue:

Nel Regno e nelle Colonie:

Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano - a Londra direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.o

Roma, 29 novembre 1922.

Il direttore capo divisione
Borgia.

Il direttore generale
Garbazzi.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattarne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO del Regno d'Italia

Distinta delle n. 360 obbligazioni e n. 21 frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 - Blount - acquistate per lo ammortamento 1° aprile 1922 dalla Direzione generale del tesoro (Portefoglio dello Stato), i cui numeri vengono così di pubblica ragione

N. 360 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna

2666	3808	4274	4543	4544
4545	4546	4611	5095	5096
5673	5679	5680	5681	5683
5684	5763	5903	6062	7914
8307	8384	8385	8435	8510
8511	8512	8513	8515	8714
8938	9392	10046	10668	10669
10803	11390	12583	12976	12977
12880	12981	13228	13304	13367
15332	15973	16219	16486	16690
16701	18538	19579	19580	19647
19673	19776	19955	19982	20160
20519	21175	22287	22570	23141
23755	24716	25158	26083	27059
27207	27307	28194	29721	30100
31418	32146	33102	33862	34149
35159	36640	37216	37217	37218
37219	37502	38069	40323	40391
40604	42454	42495	42496	42498
42515	45515	45517	45518	45533
47435	47673	48048	48049	48532
48906	50440	50536	51945	53364
53825	54003	57110	57894	58746
61478	61618	61669	63160	63161
64479	64690	64874	65629	66365
68380	68859	69274	69320	69459
69940	69941	69994	69995	70124
70125	70126	70155	70195	70231
70435	70436	70469	70493	70584
70663	70664	70665	70667	70668
70669	70727	71003	71201	71667
71992	72110	72151	72272	73740
74105	74251	74424	74655	75502
75954	76468	76651	77546	77547
77665	77799	77800	78188	78231
78557	78693	79263	79398	79416
79778	79865	80884	81008	81822
81823	82615	82725	82767	82837
82842	82843	82844	82904	83119
83292	83293	83316	83399	83560
84174	84586	84588	84589	84607
84610	85036	85455	85869	85870
85871	85872	86184	86532	86713
86844	87413	88356	88749	88750
88751	88890	88959	89168	89649
90085	90187	90301	90329	90330
90331	90633	90665	91282	93192
93585	93610	93611	94797	98446
98448	98449	100005	100356	101019
101630	101643	101719	101930	101931
101932	101947	102938	102954	105341
105520	105521	105523	105524	105525
105526	105527	105528	105534	105535
105536	105538	105539	105540	105541
105542	105548	105549	105550	105551
105552	105984	105985	106041	106293

106520	106523	106527	107045	107139
107140	107144	107145	108113	108458
108459	108575	109083	109104	109206
109207	109208	109209	109210	109211
109212	109213	109215	109216	109217
109218	109219	109220	109221	109222
109223	109224	109225	109271	109323
109324	109825	109827	109944	109976
110055	110063	110385	110583	110586
111047	111038	111070	111072	111207
111512	111519	111603	111612	111616
111781	111879	111947	111949	112021
112581	112742	112743	112778	113154
114319	115471	116108	116202	116203
116204	116265	116229	116230	116231
116232	116233	116417	116540	116539

N. 21 frazioni di obbligazioni del capitale di L. 125 ciascuna

Serie A.				
92144	92185	95003	97025	97159
97784				
Serie B.				
95261	95262	97227	97232	
Serie C.				
93041	95175	95192	96526	96730
Serie D.				
94188	94198	95061	97424	97425
97839				

Roma, 23 novembre 1922.

Il direttore Capo divisione
BORGIA.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Visto: Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
PEDRAZZOLI.

Smarrimento di ricevuta (3^a pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottodicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4273 — Data della ricevuta: 29 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Cavagnolo Carlo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 525 — Consolidato 5 %/o, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'Industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 22 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	145 40	Dinari	—
Londra	90 63	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 37	Belgio	132 81
Spagna	307 75	Olanda	7 83
Berlino	0 30	Pesos oro	16 95
Vienna	0 03	Pesos carta	7 45
Praga	58 10	New York	19 59
	Oro		377 99

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 %/o netto (1906)	77 77	—
3.50 %/o netto (1902)	—	—
3 %/o lordo	—	—
5 %/o netto	86 98	—

Corso medio dei cambi
del giorno 23 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	144 73	Dinari	—
Londra	90 70	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 17	Belgio	133 50
Spagna	303 —	Olanda	7 85
Berlino	0 295	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	61 25	New York	19 51
	Oro		376 45

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 %/o netto (1906)	77 77	—
3.55 %/o netto (1902)	—	—
3 %/o lordo	—	—
5 %/o netto	86 90	—